

LA SICUREZZA NELLE SCUOLE: UNA CHIMERA !

Il patrimonio edilizio adibito ad attività di istruzione di ogni ordine e grado comprende quasi 45.000 plessi scolastici molti dei quali, essendo costituiti da fabbricati vetusti o progettati per altre destinazioni d'uso, necessitano di interventi anche consistenti per essere adeguati alle disposizioni in materia di sicurezza antincendio emanate, ormai oltre un decennio fa, con il decreto del Ministero dell'Interno del 26 agosto 1992.

La scuola è a tutti gli effetti un ambiente di lavoro dove prestano la loro attività poco meno di dieci milioni di persone. Si tratta, di fatto, della più grande azienda italiana i cui lavoratori sono suddivisi in un milione circa di insegnanti, in mezzo milione di personale amministrativo ed ausiliario ed infine in oltre otto milioni di studenti.

Tutti gli studenti sono equiparati ai lavoratori quando frequentano e usano laboratori appositamente attrezzati con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. E' importante sottolineare che tale equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione (D.M. 382/98 art. 1 c.2).

La risoluzione dei problemi legati alla sicurezza, comporta, per una azienda di tali dimensioni, un notevole impegno economico e di questa circostanza si è reso ben consapevole il legislatore che pertanto, nel corso del tempo, ha emanato vari provvedimenti di proroga.

La classifica della sicurezza nelle scuole non è certo incoraggiante; è più di una scuola su dieci, infatti, ad essere poco sicura e più di un quarto degli edifici a non raggiungere nemmeno la sufficienza.

Le scuole sotto accusa mancano soprattutto di certificati di agibilità statica infatti il 53% degli edifici ne è privo, nel 52% degli edifici risultano sprovvisti di agibilità igienico - sanitaria e ancora ben il 64% degli edifici risultano sprovvisti di certificato di prevenzione incendi.

Nel 17% dei casi, sono le uscite di emergenza a mancare, nel 12% le scuole non possiedono scale di sicurezza oppure, nel 15% le scale sono riservate solo ad alcune parti dell'edificio e non ne coprono, quindi, la totalità.

E non solo uscite e scale ad essere danneggiate o fuori norma, anche le facciate interne o esterne del 25% delle scuole versano in condizioni di degrado, con lesioni strutturali, e nel 41% si riscontrano crolli dell'intonaco.

La situazione più grave tra i servizi didattici è rappresentata dalle palestre; quasi una scuola su tre non dispone di una palestra al proprio interno e non fa uso neanche all'esterno. Tra le scuole che ne dispongono, il 15% ha attrezzature danneggiate, solo il 7% ha attrezzature specifiche per studenti disabili, il 15% ha la pavimentazione danneggiata, il 40% è privo di cassette di pronto soccorso.

Il livello di vivibilità all'interno delle aule non è certo soddisfacente: banchi e sedie rotti nel 28% dei casi, pavimenti sconnessi nel 10% dei casi, finestre non integre nel 12% delle aule, prive di tapparelle.

Ma all'età degli immobili è spesso connessa la presenza nelle strutture e locali, serbatoi dell'acqua in eternit, coibentazioni di locali caldaia, terminali di canne fumarie in amianto, largamente utilizzato negli anni cinquanta e sessanta.

La presenza di amianto è stata certificata in 6769 edifici circa il 16,38%.

Altro tema scottante in termini di sicurezza nelle scuole è l'attrezzatura degli edifici in caso di terremoto. In Italia, infatti, circa il 70% degli edifici scolastici non sono stati progettati per resistere al terremoto. Il 60% può sopportare scosse medie, ma solo il 30% di quelli costruiti dopo il 2003 rispetta criteri antisismici adeguati, come prevedeva la normativa entrata in vigore in quell'anno.

Ma se gli eventi tragici di San Giuliano testimoniano l'epilogo tragico di quello che può accadere in situazioni di emergenza, l'andamento infortunistico rappresenta la cartina di tornasole di quello che quotidianamente accade nelle scuole italiane.

Gli infortuni degli alunni, censiti dall'INAIL, durante l'attività didattica sono in costante aumento: nel 2004 sono stati denunciati all'istituto 90.570 casi ovvero il 10% circa in più rispetto all'anno precedente. Come pure sono cresciuti gli infortuni tra gli insegnanti e il personale ata (5.290 casi). Alcuni sono risultati gravi, determinando invalidità permanenti, altri sono risultati essere mortali. Le cause

sono riconducibili ad una molteplicità di fattori che vanno dalle condizioni dell'ambiente di lavoro e di studio, all'uso improprio di materiali, sostanze, attrezzature, macchine, al comportamento e alla disattenzione.

Questo stato di cose testimonia come l'attività di prevenzione nelle scuole ancora oggi, a distanza di oltre un decennio dall'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94, sia insufficiente, ridotta al minimo e quindi inadeguata.

Una scuola può considerarsi veramente sicura quando la struttura, le attrezzature, le macchine e gli ambienti sono a norma; quando si ha un sistema di prevenzione efficace ed efficiente, in grado di far fronte alle specificità, alle caratteristiche e alle eventuali emergenze e, soprattutto, quando ogni genere di rischio è rimosso o ridotto al minimo.

I protagonisti della sicurezza nelle strutture scolastiche sono i **dirigenti scolastici** ovvero i presidi e i direttori didattici, individuati come **datori di lavoro** dal Decreto del Ministro dell'Istruzione 21 giugno 1996 n. 292, e gli **Enti locali** ossia Comuni e Province il cui ruolo in ordine alla fornitura dei locali da adibire ad uso scolastico ed agli obblighi manutentivi degli stessi, è regolato dalla Legge 11 gennaio 1996 n. 23.

Le disposizioni legislative appena citate distinguono in modo chiaro, *almeno in teoria*, le attribuzioni ricadenti sui singoli soggetti; il capo dell'istituto è responsabile delle misure di sicurezza antincendio di tipo gestionale mentre rimane all'Ente locale la competenza degli interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria finalizzata alla messa a norma degli edifici. In tal modo si individua come componente fondamentale dell'azione preventiva non soltanto il progettista e l'organo di controllo ma anche sotto l'aspetto della sicurezza.

La norma di connessione in tal senso è contenuta proprio nello stesso D.Lgs. 626/94 che, all'ultimo comma dell'art. 4, dispone espressamente che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese gli ordinamenti scolastici ed educativi, restano a carico dell'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente

ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati.

Per quanto concernono gli adempimenti gestionali, ai datori di lavoro che, come detto, il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 292 del 21 giugno 1996, individua nei dirigenti scolastici, competono, tra l'altro, gli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi connessi con l'attività, l'elaborazione del relativo documento, la predisposizione del piano di emergenza nonché l'attività di formazione ed informazione del personale e degli alunni in funzione degli specifici incarichi e responsabilità.

Per quanto attiene l'aspetto della sicurezza antincendio, i diversi adempimenti sono stati definiti e regolamentati dal Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 inerente i Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro emanato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 626/94 proprio per fornire ai datori di lavoro riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito della propria realtà lavorativa.

Il documento relativo alla valutazione dei rischi, richiamato all'art. 3 del D.M. 382/1998, deve prevedere una sezione specifica relativa al rischio di incendio che può essere redatta secondo i criteri indicati nell'allegato I al D.M. 10 marzo 1998. In base a tale valutazione il dirigente scolastico deve classificare il livello di rischio del proprio istituto secondo tre categorie: basso, medio ed elevato. All'esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve programmare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un apposito piano di emergenza.

Il termine ultimo per la messa in sicurezza delle scuole, che inizialmente era stato fissato al 28.marzo.2003, è stato poi prorogato e spostato al 31 dicembre 2004 ed infine entro il 31.12.2005 (d.l. 266 del 9. novembre 2004).

Conclusioni

Da questa rapida rassegna fatta sull'applicazione della normativa prevenzionistica negli ambienti scolastici in Italia, si percepisce come la serie degli adempimenti è stato vissuto più come un mero atto burocratico che come un insieme di tappe indispensabili per la **costruzione di un sistema prevenzionale condiviso e partecipato**. L'attività di prevenzione per essere effettivamente

efficace deve rappresentare il risultato di una **collaborazione attiva** dove lavoratori e gli stessi studenti devono essere messi in grado, attraverso **l'informazione e la formazione**, di poter partecipare consapevolmente ed in modo propulsivo alla realizzazione di un progetto di tutela che impegni tutte le componenti presenti nella scuola . Non vi è dubbio che questo processo debba partire e svilupparsi proprio dalle scuole di ogni ordine e grado, soprattutto fra gli studenti che saranno i lavoratori di domani.

Il Tecnico della Prevenzione

Dr.ssa Rossella Radogna